

## **TI\_GERICHTE 11.2013.40 vom 20. Juni 1995**

TI Tribunale d'appello, 1995-06-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2013.40\\_d19950620](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2013.40_d19950620)

FR: TI\_GERICHTE 11.2013.40 du 20 juin 1995

IT: TI\_GERICHTE 11.2013.40 del 20 giugno 1995

### **Regeste**

Contestazione di paternità: azione di disconoscimento tardiva

### **Erwägungen**

#### **E. 000**

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale restrizione è senza oggetto, un disconoscimento di paternità essendo privo di valore litigioso. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione del Pretore è stata notificata all'attore l'11 marzo 2013, ma il termine di ricorso è rimasto sospeso dal 24 marzo al 7 aprile 2013 (inclusi) in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC. Introdotto il 24 aprile 2013, l'appello in esame è pertanto tempestivo.

#### **E. 2**

AO

#### **E. 3**

Il marito è presunto padre di un figlio nato durante il matrimonio (art. 255 cpv. 1 CC). Se intende contestare tale presunzione egli deve promuovere causa contro la madre e il figlio (art. 256 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2 CC), che formano un litisconsorzio necessario (DTF 138 III 737). Il diritto all'azione si estingue entro un anno dacché il presunto padre ha avuto notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, ma in ogni caso entro cinque anni dalla nascita (art. 256 c cpv. 1 CC). Si tratta di termini perentori, che non possono essere interrotti né sospesi (DTF 132 III 2 consid. 2). Dopo la loro scadenza una contestazione della paternità rimane possibile solo se il ritardo ad agire è scusato “da gravi motivi” (art. 256 c cpv. 3 CC). Ciò mira a proteggere gli interessi del figlio (DTF 132 III 4 consid. 2.2 con rinvio a Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1984, n. 9 segg. ad art. 256 c CC). “Gravi motivi” possono essere fatti valere senza limiti di tempo, per il che vanno interpretati restrittivamente (DTF 136 III 595 consid. 6.1.1 con riferimenti). Meri sospetti e dicerie non bastano per configurare un “grave motivo”, ma il presunto padre non può accomodarsi del dubbio. Se le circostanze gli permettono di informarsi sui fatti pertinenti, deve cercarsi (DTF 119 II 112 in alto). Prima di intentare causa, ad ogni modo, egli deve avere acquisito sufficiente certezza dell'esclusa sua paternità, ad esempio per essere venuto a sapere che la madre ha abitato con un terzo durante il periodo del concepimento o per avergli la madre stessa rivelato che il figlio è verosimilmente di un altro ( Burgat/Guillod , Les actions tendant à la destruction du lien de filiation, spécialement l'action en désaveu de paternité, in: Bohnet [curatore], Quelques actions en annulation, Neuchâtel 2007, pag. 35, n. 110 con riferimento a DTF 132 III 5 consid.

### **E. 3.1**

e 3.2; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A\_240/2011 del 6 luglio 2011 consid. 5.1 e 6.2.1). Sta di fatto che la scoperta di un “grave motivo” non concede al presunto padre termini supplementari entro cui procedere (DTF 132 III 5 consid. 3.2). Gli impone di agire con sollecitudine, di regola entro un mese, salvo eccezioni come in caso di malattia o di assenza per vacanze (DTF 136 III 595 consid. 6.1.1 con riferimenti). E quanto più tempo è trascorso dalla nascita del figlio, tanto più celere dev'essere la reazione (sentenza del Tribunale federale 5A\_298/2009 del 31 agosto 2009, consid. 4.2).

### **E. 4**

Nella decisione impugnata il Pretore ha constatato che in concreto l'azione di disconoscimento è stata promossa il 19 aprile 2011, oltre cinque anni dopo la nascita di AO 3 (23 settembre 1996) e oltre cinque anni dopo la nascita di AO 2 (2 settembre 2005). Accertato ciò, egli ha escluso l'esistenza di “gravi motivi” che giustificassero il ritardo. Quanto al secondogenito, intanto, egli ha ritenuto inverosimile che l'attore ignorasse di non esserne il padre, due testimoni avendo dichiarato di avere sentito AO 1 dirgli – pur senza essere in grado di precisare quando – che egli non è il genitore del bambino, tanto che questi lo chiama AP 1, sapendo di non essere suo figlio. Per quel che è di AO 3, il Pretore ha rilevato che lo stesso attore ammetteva di avere cominciato a dubitare della propria paternità – se non altro – dopo un diverbio intervenuto con la moglie alla fine di novembre 2010. Ed egli sapeva già prima di quella gravidanza che la moglie frequentava un altro uomo. Per di più, AO 1 non ha mai chiesto al marito alcun contributo di mantenimento per i figli, limitandosi a riscuotere gli assegni familiari. Comunque sia, ha soggiunto il Pretore, pur volendosi dipartire dal presupposto che avesse acquisito sufficiente certezza di non essere il padre di AO 3 né di AO 2 alla fine di novembre 2010, AP 1 si è rivolto il 30 dicembre 2010 alla Commissione tutoria regionale per far eseguire “un test della paternità”, ma dopo di allora ha aspettato ancora quasi quattro mesi prima di intentare causa. L'azione risulta dunque tardiva. Del resto, ha soggiunto il Pretore, si volesse anche supporre – per avventura – che alla fine di novembre 2010 i sospetti dell'attore non fossero concreti al punto da giustificare una causa di disconoscimento, AP 1 nulla ha intrapreso per fugare i dubbi, salvo scrivere il 30 dicembre 2010 alla Commissione tutoria regionale. Ciò non è compatibile con l'art. 256 c cpv. 3 CC. Né andrebbe diversamente – ha epilogato il Pretore – seppure ci si volesse dipartire, per ipotesi, dalle dichiarazioni dello stesso attore, ovvero che concreti dubbi circa l'esclusa sua paternità gli siano sorti solo dopo avere ricevuto una lettera del 22 febbraio 2011 in cui il patrocinatore della moglie gli confermava esplicitamente ch'egli non è il padre di AO 3 né di AO 2. Dopo quella lettera, in effetti, AO 3 ha lasciato trascorrere ancora due mesi prima di avviare causa. Troppi, per giustificare l'applicazione dell'art. 256 c cpv. 3 CC. Senza dimenticare – ha concluso il Pretore – che neppure una ponderazione dei contrapposti interessi avrebbe legittimato un'azione di disconoscimento tardiva, considerato il rischio per AO 3 e AO 2 di trovarsi senza un padre, senza diritti di mantenimento e senza la figura del genitore che li ha seguiti fin da piccoli. Onde, in definitiva, il rigetto della petizione.

### **E. 5**

L'appellante contesta che AO 2 lo chiamasse abitualmente “AP 1” (e non papà) sapendo di non essere suo figlio. Egli sostiene che il bambino è stato “preparato per bene” dalla madre affinché l'educatrice e psicomotricista \_\_\_\_\_, ascoltandolo, accertasse nel suo referto sui diritti di visita che AO 2 lo chiama con il nome di battesimo. In realtà, egli prosegue,

come AO 3 è stato informato dalla madre solo in concomitanza con l'avvio della causa di disconoscimento che suo padre è un altro uomo, altrettanto può solo essere avvenuto con AO 2 (memoriale, punto 10, prima parte). Ora, come AO 2 sappia – e da quando – che AP 1 non è suo padre non è stato accertato dal Pretore. La convenuta ha dichiarato genericamente di avere “sempre detto” ciò al bambino (verbale del 29 maggio 2012, pag. 5 in fondo). Sua sorella R\_\_\_\_\_ ha ripetuto che “lo stesso AO 2 ha saputo e sapeva di non essere figlio di AP 1” (verbale del 10 dicembre 2012, pag. 4 in fondo). A\_\_\_\_\_, amico della convenuta, ha ribadito l'identica frase (“AO 2 ha sempre saputo che AP 1 non è suo padre”: verbale del 5 febbraio 2013, pag. 5 a metà). Ci si può domandare se simile reiterata laconicità basti per dimostrare concretamente il fatto. Sia come sia, ai fini del giudizio importa chiarire quando l'attore abbia acquisito sufficiente certezza di non essere il padre di AO 2 sulla base degli elementi oggettivi di cui poteva disporre, non se (e quando) la madre abbia confidato al bambino l'esclusa paternità dell'attore. Che AO 2 poi chiamasse l'attore con il nome di battesimo – circostanza per altro esclusa da R\_\_\_\_\_ (verbale del

#### **E. 10**

L'appellante non contesta il diniego del gratuito patrocinio da parte del Pretore, che ha accertato il suo reddito in fr. 4079.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3507.95, onde un margine disponibile di fr. 571.05 mensili sufficiente per finanziare i costi del processo (sentenza impugnata, pag. 7). Postula tuttavia il beneficio del gratuito patrocinio in appello, sostenendo che al suo fabbisogno minimo vanno aggiunte le spese per le sedute di yoga prescrittegli dal medico (fr. 150.– mensili) e che con il margine disponibile residuo egli deve ancora versare fr. 2990.– per costi processuali di primo grado e fr. 4104.– per onorari al proprio avvocato (fr. 1944.– per il patrocinio in primo grado, fr. 2160.– per il patrocinio in secondo grado). Gli mancano di conseguenza i mezzi necessari per sopperire alle spese legali e processuali di appello. a) Ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari per far fronte ai costi della procedura e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (art. 117 CPC). Ci si può domandare se corsi di yoga genericamente prescritti con certificato medico di una riga (accluso all'appello) possano essere riconosciuti nel fabbisogno minimo. Quanto ai rimanenti costi processuali di primo grado (fr. 2990.–), essi risultano scaglionati in rate di fr. 100.– mensili (distinta dell'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, datata 5 aprile 2013, allegata all'appello). Non è il caso ad ogni modo di approfondire simili questioni. Dagli atti della causa di divorzio (inc. DM.2011.101) emerge in effetti che con decreto cautelare del 15 aprile 2014 (inc. CA. 2013.176) il Pretore ha condannato AP 1 a corrispondere l'intero suo margine disponibile a titolo di contributo alimentare per i figli (fr. 639.– mensili per AO 3, fr. 145.– mensili per AO 2). Da quegli atti risulta inoltre che dal 1° aprile 2015 egli è senza impiego e percepisce solo indennità di disoccupazione (lettera 10 aprile 2015 della \_\_\_\_\_). Si può ragionevolmente presumere dunque ch'egli non sia in grado di coprire i costi del processo di appello nel giro di uno o, al massimo, due anni (DTF 135 I 224 consid. 5.1 in fine). Quanto alle probabilità di buon esito del ricorso, esse apparivano scarse, ma non del tutto assenti. Si giustifica così di conferire al richiedente il beneficio del gratuito patrocinio. b) Per quel che è dell'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, in mancanza di una nota professionale (che incombeva all'avvocato produrre: sentenza del Tribunale federale 2C\_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3), occorre procedere per apprezzamento. In concreto il legale ha redatto il memoriale di appello in una causa già nota. Delle 15 pagine che compongono il memoriale inoltre le prime otto erano superflue poiché consistono in una cronistoria del processo. Anche presumendo poi un

colloquio e uno scambio di corrispondenza con il cliente, un avvocato diligente e speditivo non avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento di un simile mandato più di una decina d'ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 3.1.1.7.1), cui si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA (8%). L'indennità di patrocinio va fissata così in fr. 2150.– complessivi (arrotondati).

## **E. 11**

Circa i rimedi esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), una contestazione di paternità non dipende da questioni di valore litigioso e può formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo all'art. 74 LTF. Per questi motivi, decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 1500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 2500.– e a AO 3 e AO 2 fr. 1500.– complessivi per ripetibili. 3. AP 1 è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'appellante al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 2150.– 4. Notificazione a: –; –.; –; –; – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella (in estratto, dispositivo n. 3). Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello II presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.